

il 27 settembre il cav. Vito Di Cagno scrive al dottor Barnaba una lettera in cui dice: l'amico De Nicolò ha ricevuta tale risposta che rende impossibile l'occuparsi più oltre dell'affare.

È chiaro che la lettera di De Nicolò giunse a Trincherà il 26 settembre e quello stesso giorno Trincherà rispose a De Nicolò in quei termini accennati da Di Cagno nella lettera scritta il 27 a Barnaba.

I nostri avversari hanno affermato che il 26 settembre l'onorevole Trincherà aveva già ricevuta la nota del Ministro della Guerra con la quale dava come definita la pratica del Reclusorio accordato a Francavilla.

Non è vero; la lettera di Afan De Rivera, datata 25 settembre, non poteva arrivare ad Ostuni il 26. È un'impossibilità anche ferroviaria. Ma poi, noi abbiamo abbastanza pratica della vita parlamentare per sapere che la data apposta alle note ministeriali non corrisponde al giorno della spedizione. Di solito passa qualche giorno dalla sua data prima che parta una nota colla firma del Ministro, quando il capo divisione gli ha portato la valanga di questa nuova forma della degenerazione parlamentare che sono le sollecitazioni dei deputati.

Io che per questa causa ho dovuto percorrere e ripercorrere quattro o cinque mila chilometri di strada ferrata, da Lecce al dolce nido dei miei conforti, ho avuto agio di osservare che per venire da Roma sin qui occorrono diciotto ore di ferrovia. La lettera di Afan De Rivera, anche firmata lo stesso giorno della sua data, anche ad esser partita da Roma col treno della mezzanotte del 25 settembre, non poteva arrivare ad Ostuni prima della sera del 26 e non può essere stata consegnata al Trincherà se non la mattina del 27. Cosicché l'onorevole Trincherà ha dovuto scrivere a De Nicolò prima di ricevere la lettera Afan De Rivera.

Ma Trincherà aveva ricevuto il 21 settembre il telegramma di Barnaba che lo interessava sul Reclusorio di Ostuni. Egli era a Roma e che faceva?

Quando in una delle prime udienze di questo dibattimento l'amico Rubichi esibì due lettere dell'on. Afan De Rivera, io rimasi veramente meravigliato che la parte civile ci offrisse così valido argomento in nostro favore.

La prima lettera, datata 11 settembre, dice: *Al Ministero non ancora nulla si è deciso sulla questione del reclusorio.* Ma la seconda lettera, di pochi giorni dopo, del 25 settembre comincia con un dato di fatto ch'è la più aperta condanna per l'on. Trincherà. Mi duole che la necessità della difesa mi obblighi a rilevare questo indizio, ma è circostanza essenziale che varrà ad illuminare il giudizio del Tribunale.

La lettera Afan De Rivera diceva così: *Carissimo Trincherà, in risposta alla tua lettera di ieri l'altro ti do la notizia che la decisione si è presa a favore di Francavilla, ecc., ecc.*

Ah! dunque l'on. Trincherà il 23 settembre ha scritto al sottosegretario della Guerra sollecitandolo per la decisione in favore di Francavilla-Fontana, il 23 settembre quando egli, Trincherà, aveva già ricevuto, due giorni prima, il telegramma di Barnaba che lo interessava a favore di Ostuni!

E il 24 venite al colloquio di Coriolano e dite: — *fate pure:* — ma nascondete ai nunzii di Ostuni di aver già bruciati i vostri vascelli.

Voi già sentivate che questa faccenda del Reclusorio diventava una corona di spine per la vostra deputazione politica; voi avete pensato che il calcolo, su cui giocava ieri la Parte Civile, dei 697 elettori di Francavilla, di fronte ai 1400 di Ostuni, perdeva ogni valore. Perché, signori del Tribunale, l'on. Trincherà allorchè si mosse in favore di Francavilla-Fontana, malgrado il numero minore di elettori, non sospettava punto che da Ostuni gli si sarebbe levato contro un vespaio così pericoloso. Orami si può esser sicuri che le conseguenze del processo, quale che sia il vostro pronunziato, cadranno sempre a danno suo, perchè o gl'imputati saranno assolti e la querela apparirà infondata, o saranno condannati e il sentimento popolare farà giustizia contro il feudalismo politico del collegio di Ostuni. *(Benissimo).*

Torniamo intanto alla cronistoria dei fatti.

L'on. Trincherà il 23 settembre ha scritto al suo amico Afan De Rivera: *Decidete.* E in soli 13 giorni — dall'11 al 24 settembre — il Ministero della Guerra, con insolita rapidità, adotta un provvedimento di una importanza così grave, contro il parere delle autorità militari locali!

Il dottor *Barnaba*, avuta il 27 settembre la risposta di Vito Di Cagno che gli faceva comprendere nulla poter sperare dall'on. De Nicolò, non si arresta, ha la sua idea fissa che assolutamente vuol far trionfare, va a Napoli a trovar l'on. Imbriani.

Imbriani, questo tipo di cavaliere dell'onore, della giustizia, della verità — Imbriani, al quale manca la feconda energia irresistibile di un ordine d'idee politiche che preveda e preannunzi l'avvenire, ma non l'esuberanza dell'anima adamantina, non la potenza flagellatrice contro gli aggressori, questo Imbriani che Napoli incantatrice dava all'Italia, che la Puglia italo-greca mandava suo messo politico nella nostra Capitale — Imbriani con quella franchezza ch'è dei caratteri onesti e leali dice a *Barnaba*: non posso occuparmi della faccenda, perchè il municipio di Corato aspirava ad avere il

Reclusorio, ma io l'ho sconsigliato; non potrei ora non sconsigliare anche voi.

Barnaba neppure si ferma; va da un'altra notabilità politica pugliese, che poco vive nel mondo parlamentare, tutto assorto nelle sue alte speculazioni filosofiche, Giovanni Bovio, ch'io pure ricordo qui in segno di ammirazione pel suo ingegno potente, se pure e nel campo scientifico, e in quello politico io mi sento lontano da lui. Giovanni Bovio dà al dottor *Barnaba* un biglietto di presentazione per Afan De Rivera. Il 30 settembre *Barnaba* va a Roma, e — sia detto fra parentesi — tutto è a sue spese, come risulta dai certificati allegati al suo processo. Va a Roma e vi trova l'onorevole De Nicolò il quale lo presenta ad Afan De Rivera.

L'on. De Nicolò ha avuto il torto di credere che quest'atto fosse qualche cosa che egli o non dovesse dire qui dinanzi al Tribunale ovvero che con lettera postuma potesse dire negando e negare dicendo.

L'on. De Nicolò adunque presenta ad Afan de Rivera il dottor Barnaba, e noi abbiamo avuta qui dall'ilare, ingegnoso Sotto-segretario di Stato la deposizione fiorettata per la quale egli dicea (*l'oratore imita fra l'ilarità generale la voce dell'on. Afan de Rivera*) « l'affare di Francavilla è la cosa più normale di questo mondo; « il Governo ha fatto sempre giustizia specialmente per le provincie « meridionali..... » e ciò per conchiudere — s'intende — che l'agire di Trincherà era stato correttissimo.

Ad Afan De Rivera io risposi che non ero persuaso delle sue affermazioni. Egli dichiarò che ci teneva a persuadere l'on. Ferri, forse perchè aveva dimenticato che qui non eravamo negli stalli di Montecitorio. Ad ogni modo egli mi dimostrò tale deferenza personale ch'io sento il dovere di ringraziarlo, pur mantenendo ostinatamente quello ch'io dissi a lui, cioè che le sue ragioni non mi avevano punto persuaso. E come nei laboratorii anatomici il vivisettore prima di procedere alla sanguinosa operazione scherza con la povera bestiolina che ignara si presta alle ricerche della scienza, così io per sollevarmi un poco dalle preoccupazioni di questa causa, volli scherzare coll'autorevole testimone e dissi: ebbene, domanderemo i documenti della pratica del Reclusorio.

Afan De Rivera perdette allora la serenità del suo felice temperamento e si affrettò a prevenire l'ordinanza del Tribunale, dicendo: « il Governo non può accordarli ».

Oh! perchè mai? se voi dite che tutto è proceduto regolarmente! Perchè il Ministero non dovrebbe cogliere l'occasione per dimostrare che i panni sono lindi, che non c'è bisogno di bucato

in famiglia e che si possono esporre al sole per fugar tutti i microbi del sospetto?

Che sarebbe mai avvenuto, se il Tribunale avesse accolta la nostra istanza? Afan De Rivera fu invero troppo precipitoso nella negativa e dette a me, vivisettore, la persuasione che l'amministrazione della Guerra non voleva mettere alla luce i documenti relativi alla concessione del Reclusorio a Francavilla-Fontana.

Ma la deposizione del capitano Ruggero ci ha illuminati abbastanza, i documenti voi non li volete fare di ragione pubblica, perchè il parere tecnico del Genio Militare era contrario a Francavilla, e con tutto ciò in soli tredici giorni voi decideste in favore di Francavilla contro i pareri tecnici che erano invece favorevoli a Massafra e ad Ostuni, giusta i rapporti — che potevate vedere e che infatti vedeste — del Genio Militare di Bari.

Fu dunque, come io dissi nella prima udienza, una precipitazione fulminea, fu un moto convulsivo nella vita burocratica del nostro paese per ricader nella paralisi cronica, destino di questo organismo burocratico che tanto sangue costa e tanto oro al popolo italiano.

Alla convulsione di quei primi giorni è subentrato il sonno ipnotico: tanto è vero, che dopo oramai quattro mesi a Francavilla non si è ancora smosso un sol mattone e al povero Sindaco Caroli non è arrivata neppure la comunicazione ufficiale. Al 1° gennaio 1897, i locali dovevano essere tutti belli e pronti; probabilmente — se pure — se ne parlerà al primo gennaio dell'anno venturo. L'ingranaggio burocratico ripiglia il suo giro lento e polveroso, che tanta polvere d'oro costa ai contribuenti. Mancato l'impulso dell'amico personale di Trincherà esso cade nella sua ibernazione abituale.

Quale la conclusione? Quella che ci è data dalla testimonianza di Lopez Nunes, confermata dal teste Giovanni Tanzarella.

Già accennammo alla deliberazione del 30 settembre con la quale il Consiglio comunale di Francavilla nel conferire la cittadinanza onoraria all'on. Trincherà, ebbe la sincerità di aggiungere: « per avere assicurato il Reclusorio a questa città a preferenza di « altre che offrivano condizioni più complete ».

Lopez Nunes parla col capitano Ruggero sulla concessione fatta a Francavilla, e il Ruggero casca dalle nuvole nell'apprendere una così strana notizia e nella sua anima giovanilmente leale dice: questo fatto io non posso spiegarmelo se non per un atto d'ingerenza politica.

Ebbene; fu proprio l'ingerenza politica del deputato di Ostuni,

intimamente legato di amicizia col sotto-segretario al Ministero della Guerra. Senza ricorrere alla tavolozza dell'amico Rubichi che ieri scherzosamente parlava di colloqui amorosi tra il deputato ed il vice-ministro, una sola cosa possiamo affermare: che il Ministero ha compiuto un atto di favore amministrativo che io sento il dovere di rilevar qui e potrò ripetere anche fuori di qui se me ne verrà l'occasione. Io non ho mai pensato, nè penso — giova ripeterlo — che Francesco Trinchera sia il tipo basso e volgare dell'affarista politico il quale agisce per sete di danaro. Il tipo morale e politico di Francesco Trinchera fu ieri l'altro descritto dall'amico Paladini in un mirabile sintesi della parte politica del nostro processo; egli è l'uomo che non sa resistere alla degenerazione delle funzioni parlamentari per mantener l'equilibrio politico del suo collegio, e cita a titolo di onore il fatto di non aver da dieci anni in qua diretto nè un rigo di programma nè un discorso ai suoi elettori, abbandonandoli a loro stessi. Ma allora, quando due interessi locali vengono fra loro a conflitto, messa fra l'incudine e il martello, la responsabilità politica di un deputato rimane schiacciata inevitabilmente. (*Applausi*).

Senza ripetere qui l'esame dei cinque articoli querelati, che con tanta saldezza sicura di criteri giuridici compiva magistralmente l'altro giorno l'amico Anastasia, vediamo ora se l'articolo di *Antonio Barnaba* dal titolo *Scuotiamoci!*, nel quale si accennava alla quistione del Reclusorio, abbia in sè il materiale della diffamazione punibile, non dimenticando che questa storia, irrefragabile perchè documentata in tutti i suoi più minuti particolari, aveva già fatto il giro di tutto il collegio d'Ostuni, tant'è vero che — come dichiarò il teste Tanzarella — c'era stata al riguardo una corrispondenza precedentemente sul *Corriere Meridionale*.

Nel numero 35 del *Rinnovamento*, pubblicatosi il 18 ottobre, si trova il primo degli articoli querelati: *Scuotiamoci!*

Avete sentito, signori del Tribunale, come i nostri avversarii abbiano abilmente giuocato sulle quistioni giuridiche relativamente alla incriminabilità di quest'articolo, ammettendo a parole, in linea generale, il diritto della pubblica censura, ma negandolo poi nel caso concreto dell'articolo di Antonio Barnaba; di questa pubblica censura che — come dice Enrico Pessina — è veramente l'eforato morale dei tempi moderni; di questa pubblica censura che — al dire dell'amico Anastasia — è il solo potere superiore a quello dei

deputati che stanno al sommo della scala sociale; di questa pubblica censura che non avrà da noi incensi rettorici, anche perchè ci sembra alquanto in ritardo qualsiasi elogio d'un diritto entrato già nella pubblica coscienza e che solo non può comprendere chi non sente l'anima di libertà che aleggia nel mondo moderno.

Rendo qui omaggio alla memoria del grande, immortale criminalista G. Filangieri che lasciava di sè monumento perenne nella gloria del genio italiano. Nell'aureo libro *la Scienza delle legislazioni* Filangieri dice: « *La legislazione penale deve cercare il suo corso della pubblica censura, perchè la legge penale nei suoi articoli rigidi, stretti, tecnici colpisce soltanto i veri e propri delitti; la pubblica censura è aiuto potente nelle lotte per la moralità e pel dritto rivelando i vizi e le colpe che rasentano il Codice penale e che la legge penale non può colpire* ».

Da un lato dunque la forma pubblica della lotta pel diritto, rappresentata dall'amministrazione della giustizia, dall'altro la forma privata della stessa lotta, rappresentata dalla pubblica censura.

Ora non c'è più come nel Medio Evo un abisso fra il diritto pubblico e l'attività individuale, ora che accanto all'opera del Pubblico Ministero per la persecuzione dei reati, si ritorna (come nel diritto amministrativo) all'azione popolare che la legge accorda ad ogni cittadino, poichè i cittadini non sono i servitori di alcuno ma i veri sovrani. Così di fronte ai mandatarii politici che usurpano il potere risorge la sovranità popolare, la sovranità di quel popolo che pur troppo si pasce di buone parole alla vigilia delle elezioni e troppo si dimentica ad elezioni compiute.

Questa forma di lotta privata pel trionfo del diritto esercitava appunto *Antonio Barnaba* col suo articolo: *Scuotiamoci!*

L'on. Bonacci accennava a due capitoli di Macchiavelli sugli accusatori e sui calunniatori, che il Semmola pone com'epigrafe del suo saggio sulla *pubblica censura*.

Ma lo sappiamo questo; sempre è così nella vita. *Bisogna soccorrere gli sventurati*: ma, se uno sventurato chiede in prestito cinque lire, gli si risponde: ho dimenticato il portafoglio a casa.

Dritto di censura, sì — dicevano i nostri avversari — dritto di libera censura quanto volete, purchè *Antonio Barnaba* non censuri il deputato Trinchera.

Si ammette il diritto in astratto, ma ogni esercizio di questo dritto nel caso particolare non è più libero dritto di accusa una calunnia volgare ed abietta.

Questo oggi a Lecce, domani lo stesso a Milano, sempre, dovunque. La parte civile riconosce nel popolo il diritto di censurare

l'opera dei suoi governanti, purchè però in fatto non li censuri, così come il governo italiano nei tempi prossimi passati ed anche presenti dice di rispettare il diritto di riunione, a patto però che i cittadini non si riuniscano. (*ilarità; applausi*).

È certo, o signori del Tribunale, che voi con la vostra sentenza, per decidere se l'articolo *Scuotiamoci* rappresenti l'esercizio della pubblica censura ovvero sia la manifestazione di una volontà diffamatoria punibile, voi dovrete risolvere prima il conflitto cui accennava l'egregio rappresentante del Pubblico Ministero nella sua limpida requisitoria che a me ha dato l'immagine di tante aste di acciaio che il Pubblico Ministero — senza frange d'eloquenza — veniva piantando davanti e d'intorno a sè per formare un campo trincerato inespugnabile, entro il quale egli rimaneva inattaccabile nella sua coscienza e nei suoi convincimenti.

Voi dovete armonizzare — dice il Pubblico Ministero — il diritto pubblico e il diritto privato in conflitto fra loro. Sono in parte d'accordo, ma credo, signor Presidente, ch'io avrò il consenso dell'animo vostro quando vi dirò che io sono così assetato di giustizia morale nel mondo, che anche il solo criterio della verità materiale non soddisfa l'animo mio. Io voglio dire per me un uomo può anche dire la verità e provarla, ma se l'animo suo abietto e volgare lo muove ad accusare per ragioni di ricatto, per me quell'uomo è un diffamatore degno di disprezzo, anche se ha detto la verità.

Che cosa è la verità nel giudizio penale?

Pretendereste da noi degli atti notarili a conferma di quanto noi abbiamo asserito circa l'opera spiegata dall'on. Trincherà a pro' di Francavilla-Fontana? Se così fosse, nessun cittadino potrebbe più avvalersi dell'*exceptio veritatis*.

L'*exceptio veritatis* — per quanto secondo me non rappresenti l'ultima parola del legislatore in fatto di diffamazione — è certo una conquista delle pubbliche libertà.

Diritto riconosciuto nella sua interezza ai tempi gloriosi di Atene e di Roma si spegne nel medio evo, allorchè nulla era permesso al cittadino di affermare, nè di vero nè di falso. Col risorgere delle pubbliche libertà lo si cominciò ad ammettere; i codici germanici furono i primi a riconoscerlo. In Inghilterra per molto tempo non fu riconosciuto che in sede civile e pei libelli famosi; più tardi lo si ammise anche in sede penale, principalmente quando il libello famoso era diretto contro un deputato.

Il sistema preferito nelle varie legislazioni moderne è il sistema misto, è il sistema del codice italiano, comune a molti altri codici.

Pochi, rarissimi codici accordano a chi scrive la prova della verità in maniera assoluta in ogni caso; pochi sono del pari i codici che questo diritto dell'*exceptio veritatis* negano sempre. La maggioranza dei codici moderni — come dicemmo — segue il sistema misto, accordando la prova della verità in tre casi:

1° Quando pel fatto attribuito alla persona offesa siasi aperto contro di essa procedimento penale;

2° Quando la persona offesa sia un pubblico ufficiale e il fatto ad esso attribuito si riferisca all'esercizio delle sue funzioni;

3° Quando il querelante stesso domandi formalmente che si accerti la verità o la falsità del fatto ad esso attribuito.

In questo processo abbiamo avuta un'indeterminatezza giuridica, alla quale non è sfuggita neppure la mente acuta del Pubblico Ministero.

In quale dei tre casi su cennati noi ci troviamo? Nel caso in cui il legislatore accorda all'imputato la prova *ipso jure* perchè il querelante è un pubblico ufficiale, ovvero nel caso in cui l'*exceptio veritatis* è accordata dal querelante?

Il Pubblico Ministero, invocando da voi l'esclusione della diffamazione ma la punizione per ingiuria con l'aggravante dell'art. 200, che contempla i delitti contro un membro del Parlamento, pare ritenesse che, dato pure nell'articolo *Scuotiamoci* si contenesse semplicemente l'ingiuria, questa non potrebbe godere dell'amnistia per l'aggravante dell'art. 200. Evidentemente l'egregio rappresentante della pubblica accusa nelle sue deduzioni andava al di là dei limiti giuridici della causa.

Tanto nella prima che nella seconda querela non s'invoca la qualità di deputato; Francesco Trincherà si querela come cittadino privato e l'origine del processo continua ed ha la sua cresima nella vostra ordinanza, con la quale fu esclusa la prova dei fatti relativamente all'episodio dell'espulsione dell'on. Trincherà dalla Società Operaia di Brindisi e ai traslochi dei funzionari, avvenuti per vendetta dello stesso deputato, ai quali si accenna nel primo articolo dell'altro numero querelato sulla *Libertà della stampa*. Se Francesco Trincherà, anzichè come cittadino privato, si fosse querelato nella qualità di pubblico ufficiale, allora voi non avreste potuto negare agli imputati il diritto della prova dei fatti, giacchè questo diritto sarebbe loro spettato *ex lege*, non pel beneplacito del querelante. E ciò, tralasciando l'argomento capitale che l'art. 200 del codice penale invocato del Pubblico Ministero non è invocato nell'atto di citazione, mentre il codice di procedura penale richiede a pena di nullità sia indicato l'articolo di legge di cui si chiede

l'applicazione, tanto che per giurisprudenza costante si ritiene che perfino l'aggravante della recidiva debba essere indicata nell'atto di citazione, perchè l'imputato abbia modo di provare se l'aggravante esista o pur no nella condotta ante acta; di guisa che nei processi in cui la recidiva non venne espressamente mentovata nell'atto di citazione, il giudice non può applicare l'aggravamento di pena comminato per ragion di recidiva.

Esaminata brevemente la quistione dell'*exceptio veritatis* in questo dibattito, un'altra dobbiamo ora vederne, quella che riguarda l'esistenza del dolo nella diffamazione, l'*animus injuriandi* ch'è ragione giuridica fondamentale sulla quale mi son doluto che gli egregi nostri avversari non abbiano sentito il bisogno di fermarsi un po' a lungo. Essi hanno presa la cosa molto alla leggera; hanno creduto bastasse l'aver affermato che qui si trattava di una calunnia abietta, laddove il dolo si deve provare come qualunque altro elemento di reato e non soltanto presumere ed affermare.

Questo ha sostenuto nella sua onesta coscienza il Pubblico Ministero, cioè che il dolo si deve provare, perchè non si può presumere; ed al ragionamento di acciaio del rappresentante la pubblica accusa i nostri avversari due obiezioni hanno cercato di opporre.

L'on. Bonacci, a proposito del materiale dell'articolo, opponeva al Pubblico Ministero la stessa obiezione mossa dall'amico Rubicchi, purtroppo non più *onorevole*, intendo nel senso politico della parola. (*ilarità*).

Ma prima di passare all'esame di queste obiezioni e alla quistione del dolo, sento l'obbligo di riassumere le osservazioni sul materiale incriminabile degli articoli querelati.

Anzitutto a me questa causa pare miracolosa, giacchè nella inevitabile difficoltà che ogni onesto denunciatore di fatti riprovevoli trova sempre nel fornirne le prove, che gli astuti malvagi di questa specie hanno cura naturalmente di non seminare per via, donde l'obbligo appunto nei giudici di tenere conto di questa difficoltà nel valutare l'*exceptio veritatis* — di fronte a questa così frequente difficoltà, noi per dare una prova dei fatti nulla avremmo potuto nè desiderare nè immaginare di più completo.

Certo, se volete dei documenti notarili che provino i fatti più o meno disonorevoli rivelati in un articolo, voi invano attenderete questa prova in qualsiasi processo; ma voi dovete nella vostra coscienza domandarvi se, date quelle prove, non si debba concludere che il pubblicista sapeva di dire la verità. Questo è il grado di prova della verità che la legge richiede: non la prova preco-

stituita, non il documento formale che il querelato debba fornirvi delle sue narrazioni.

Non solo: ma prima di quella domanda, un'altra voi dovete proporvi in tema di diffamazione, e ricercare se alcuna determinazione ci sia in quelle affermazioni generiche contenute nell'articolo di *Antonio Barnaba*.

E qui abbiamo assistito ad un altro abile giuoco della parte civile. Le espressioni contenute nell'articolo *Suotiamoci* sono evidentemente indeterminate, ma hanno assunto determinazione precisa in seguito al dibattito.

Quando c'è stata accordata la prova della verità, allora soltanto noi abbiamo spiegato a chi si riferissero le parole dell'articolo. Questa determinazione è venuta dopo l'apertura del dibattito.

Voi, o signori del Tribunale, dovete dunque guardarvi dalle illusioni retrospettive della vostra coscienza. Adesso i fatti sono determinati, perchè i testimoni da voi interrogati, i documenti da noi esibiti li hanno precisati, ma voi dovete riportarvi al tempo in cui fu pubblicato l'articolo incriminato: a quell'epoca voi dovete vedere se c'era in esso qualche circostanza speciale che nella sua determinatezza costituisce l'elemento materiale della diffamazione. Immaginate che questo dibattito non fosse avvenuto; se voi aveste presentato ad alcuno quel numero del *Rinnovamento* e gli aveste detto: leggete questo articolo firmato *Antonio Barnaba* e ditemi che cosa ci trovate di accuse precise e determinate — avreste ricevuta questa risposta: nulla posso dirvi, perchè questo articolo nulla mi dice; vi si parla del Reclusorio, del Liceo, ma io non apprendo da esso che delle cose vaghe, generiche, nessuna precisione di fatti.

L'on. Bonacci, criticando il sistema antiquato — secondo lui — del Pubblico Ministero, il quale seguiva l'analisi materiale dell'articolo diceva: — basta il convincimento morale. E si adagiava così sul piano inclinato delle supposizioni, le quali nel tema della giustizia penale o non hanno alcun valore o ne hanno uno molto pericoloso: si metteva nel campo dell'impressionismo, sostituendo alla prova oggettiva dei fatti la convinzione soggettiva, giungendo fino alla mostruosa conclusione che per applicare l'art. 393 del codice penale bastava che il fatto fosse *virtualmente* determinato.

Ma allora dov'è più la differenza tra il giudice togato e il giudice popolare? Comprenderei il ragionamento di Bonacci in una Corte d'Assise: il giurì, non possedendo cognizioni tecniche, giudica, fino ad un certo punto, per impressione. Sistema cotesto che per me non presenta grandi simpatie, convinto come sono che ognuno

a questo mondo debba fare il suo mestiere, e la funzione di rendere giustizia è molto seria e grave. Come uomo politico posso vedere nella giuria una garanzia delle pubbliche libertà e lamentare che ad essa siano sottratti precisamente i reati politici e di stampa, vera materia adatta all'impressionismo, mentre poi le si lascia la cognizione dei reati comuni contro le persone o la proprietà. Io posso lamentare il movimento a ritroso che si è tentato nella legislazione penale, sottraendo alla cognizione del giurì i reati di sua specifica competenza: posso non consentire nell'abolizione del giurì finchè non ci sia, prima, un migliore ordinamento giudiziario; ma il sistema del convincimento morale, quello che il Carmignani chiamava *sistema del Cadì*, giustizia turca senza motivazione, può fino ad un certo punto giustificarsi nelle Corti di Assise: nei Tribunali, è assolutamente sbagliato.

A che Gaetano Filangieri avrebbe scritta quella splendida monografia sulla motivazione delle sentenze, affermando che quel giudice il quale non motiva la sua convinzione legale non dà garanzia di aver fatto giustizia? A che la procedura penale vuole nella sentenza la motivazione di fatto e di diritto, la quale porti logicamente alla deduzione ultima del convincimento del magistrato?

Il convincimento morale a base d'impressionismo bisogna lasciarlo da parte, massime dinanzi al giudice togato, il quale deve dar ragione di ogni sillaba della sua sentenza, altrimenti arriviamo all'elastico della *determinazione virtuale* che sarebbe enorme deviazione delle regole più elementari della giustizia e delle funzioni legali. Perchè quando il giudice travalica questa diritta linea del dritto e crede invece potersi mettere in un cerchio di gomma elastica che si allarga e si restringe per le proprie impressioni soggettive, si cade nell'arbitrario, che giunge a condannare non i fatti, ma le opinioni supposte nel giudicabile o, coll'esempio del tiranno antico, perfino i sogni della vittima presignata. Così soltanto, per la intrusione della politica nella giustizia, si arriva, come si è pure arrivati, sotto l'influsso delle leggi eccezionali, perturbatore di ogni retto criterio giuridico, a quelle sentenze in cui si affermava la potenzialità del pericolo nei reati politici, mentre il pericolo è per sè stesso un danno potenziale, e affermando un pericolo potenziale si afferma l'assurdo di una potenzialità di potenzialità! Momento di aberrazione della nostra giurisprudenza, dappoichè, quando si abbandona la linea precisa dei fatti, non si può che arrivare alle conclusioni più ingiuste e nessun cittadino può avere più la sicurezza giuridica della propria attività sociale, nessuno di noi potrà domani, senza pericolo, scrivere o pubblicare o dire cosa alcuna quando si pensa che può ca-

pitare una querela per diffamazione e che il giudice potrà vagare nell'arbitrio più sconfinato delle sue impressioni soggettive invece di andare alla ricerca dei fatti positivi e delle prove, invece di chiudersi inflessibile nelle barriere del diritto, che nasce dal fatto, le quali sono garanzia della società contro i delinquenti, ma nel contempo garanzie di libertà per i cittadini onesti contro gli abusi e i soprusi del potere sociale.

Qual'è la frase che nell'articolo *Seuotiamoci* accenna all'affare del Reclusorio?

Sono due o tre periodi che bisogna rileggere serenamente e con l'avvertenza già da me fatta, che cioè non bisogna con giudizio preposterò attribuire ai fatti indicati nell'articolo quella determinatezza e precisione ad essi venuta solo in seguito al dibattimento.

Antonio Barnaba diceva: « L'ultima e più fosca pagina di cronaca paesana reca questa eloquente antitesi: tutta Ostuni da una parte, l'onorevole deputato dall'altra: formula questa che dà per risultato: Ostuni senza Reclusorio militare. E la soluzione non poteva essere diversa, perchè la volontà del terribile *Giove tonante* è superiore alla vostra, o miei cari concittadini, e l'abilità del magniloquente deputato è superiore a quella di un semplice ed umile amministratore comunale. A nulla valse una favorevole ispezione governativa che additava nel grandioso edificio di suora Fuentes, qui in Ostuni, la sede più opportuna pel Penitenziario militare, per ragioni topografiche, igieniche e tecniche. A noi non resta che rimpiangere gli immensi benefici ecc ».

Orbene, datemi un lettore imparziale, impregiudicato nella quistione e vediamo se egli possa trovar niente di diffamatorio in quest'allusione che *Antonio Barnaba* fa alla quistione del Reclusorio.

Sono frasi vaghe dinanzi alle quali chi non sa i fatti precisi deve dire: ma qui non è scritto nulla di disonorevole all'indirizzo del deputato Trinchera; l'azione può essere lecita o illecita, si afferma soltanto che Ostuni, non avrà il Reclusorio perchè il deputato Trinchera non ha secondati i desideri di quei cittadini.

C'è niente di diffamatorio in questo? Ma per poterlo affermare i nostri avversari hanno avuto bisogno di invocare nientemeno che una teoria del legame sotterraneo fra l'uno e l'altro articolo!....

Io vi confesso francamente che finora la mia fantasia di studioso di discipline giuridiche non era arrivata a immaginare questa portentosa teoria di un legame fra due articoli, dei quali uno si sa da chi è scritto e l'altro no.

Il collega Rubichi col suo solito elastico sistema del convincimento morale sosteneva: il secondo articolo pel Reclusorio fu ispi-

rato da Barnaba. Io dal canto mio potrei rispondere: Ho il convincimento morale che quell'articolo fu ispirato da una delle ombre umane di questo processo, Rodio, l'assessore di Ostuni, che pure fu tra i nunzii della città natale a *Coriolano-Trincherà*. Oh! perchè non potrebbe essere lui il birichino simpatico ispiratore dell'articolo narrativo dell'emozionante colloquio? Il mio sì per Rodio vale quanto il sì di Rubichi per Barnaba.

Datemi le prove — dice giustamente il Pubblico Ministero, richiamandoci dai voli fantastici alla realtà delle cose e della legge. Ma prove non ci sono nè per ritenerlo ispirato da Rodio, nè da Barnaba. E chi sa che anche il vecchio sindaco Sansone non abbia sentito il prurito di accostarsi alla stampa di Ostuni? Egli, per quanto amico della quiete, non può non aver sentito pel suo sindacato il fuoco giovanile che l'anima di *Onofrio Petraroli* spirava dalle colonne del *Rinnovamento*, di *Onofrio Petraroli*, che combatteva le nobili lotte del pubblico bene anzichè rimanersene giovine neghittoso a consumare il suo tempo nella bottiglieria o nella farmacia, prendendo parte alla lotta politica di cui ci parlava l'avvocato Rubichi, tra l'ipecaquana e l'anisetta? Chi sa — dicevo — che il sindaco Sansone non abbia raccontato lui ai redattori del *Rinnovamento* l'affare del *colloquio-ambasceria* con Trincherà?

Ad ogni modo qualsiasi legame fra i due articoli manca, nè questo legame può crearlo dal niente, per sola fantasia, il Tribunale.

Gli articoli incriminati possono infatti dividersi in tre categorie: — 1. L'articolo firmato Antonio Barnaba, del quale si conosce l'autore e si discute sull'esistenza del materiale diffamatorio; — 2. L'articolo sul Penitenziario, del quale è ignoto l'autore; — 3. I tre articoli del numero 2, anno III, sui quali la parte civile, non avendo potuto querelare noti ed influenti avversarii del potere politico di Francesco Trincherà, s'è contentata di chiamare dinanzi a voi la figura serena ed arguta del gerente *Valentini* e l'ancor più serafica figura del tipografo *Tamborrino*, vittima ignara del genio di Guttemberg.

Nessun legame sotterraneo possibile fra i varii articoli.

È inutile ch'io m'intrattenga su ciò. Il Tribunale vede che la nostra tesi è questa: — l'articolo *Scuotiamoci* non contiene alcun materiale di diffamazione, perchè nessun fatto determinato vi si contiene, ma allusioni generiche che nessuno potrebbe determinare se non dopo il cumulo delle prove raccolte nel lungo dibattimento. Manca adunque il materiale della diffamazione e dimostreremo poi che manca pure l'*animus injuriandi*: ma prima di passare a questo esame dell'elemento psicologico sosteniamo come tesi subordinata

sul materiale diffamatorio, che ad ogni modo fu raggiunta la prova della verità per tutti gli articoli querelati.

Crediamo aver luminosamente dimostrata la verità di quanto era affermato dal *Rinnovamento* circa la quistione del Reclusorio; occupiamoci ora della prova della verità relativamente alle altre due quistioni, quella del *Liceo* e l'altra dell'*aggio esattoriale*.

Che cosa dice *Antonio Barnaba* nel suo articolo incriminato?

« L'uomo caro al nostro paese per l'aumento dell'aggio esattoriale, per l'opera promessa e non prestata a favore del nostro « nuovo Liceo, doveva essere coerente a sè stesso ».

Questo è tutto il materiale della diffamazione per ciò che riflette le quistioni del Liceo e dell'aggio esattoriale. Non una parola di più, non una di meno. Ora, chiunque non sapesse la cronaca vera della città di Ostuni su questi due argomenti non potrebbe dalle frasi, che ho avuto l'onore di leggere al Tribunale, assodare alcuna precisione di fatti. Dunque nell'articolo materiale diffamatorio non esiste se non quando la precisione de' fatti venga dopo la querela, dalla discussione avvenuta nel pubblico dibattimento.

Il Liceo.

A questo proposito devo dichiarare che una delle spiegazioni della condotta serbata dall'onorevole Trincherà per quanto si riferisce al Liceo di Ostuni come del pari per l'affare del Reclusorio e dell'aggio dell'esattoria la si può ritrovare in una ragione comune, la lotta dei partiti.

L'avvocato Pietro Trincherà si affaticava per istruirmi sulla identità delle lotte amministrative e politiche che si verifica in questa estrema parte d'Italia.

* Su per giù io credo che anche nelle altre parti d'Italia la lotta amministrativa ha molti punti di contatto con la lotta politica, perchè — quantunque per una delle solite menzogne convenzionali si predichi costantemente che le amministrazioni locali non devono fare politica — pure vediamo che la politica vi fa capolino tutti i giorni.

E dopo tutto che cosa è la politica?

È un modo di sentire sulla cosa pubblica quindi anche sull'amministrazione della cosa pubblica. Nell'amministrare un municipio il partito conservatore seguirà naturalmente un criterio ben diverso da quello che possa essere seguito dal partito democratico o dal socialista.

È inevitabile che nelle amministrazioni si faccia anche la politica; questo legame può essere onesto o malefico, secondo che la politica assume forza espansiva e feconda per diverso indirizzo di